


## VERBALE D'INTESA

Il Consiglio di Amministrazione ,con deliberazione n. 579 del 23 novembre 2005, ha approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall'art.18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109.

In sede di riscontro del predetto regolamento, il Collegio dei Sindaci, nel verbale n.283 del 12 dicembre 2005, nel prendere atto che le previsioni normative ivi contenute recepivano le osservazioni formulate dallo stesso Collegio nel precedente verbale n.279/05, ha ritenuto che l'articolo 9, comma 4 del Regolamento in esame, nella parte in cui demanda alla contrattazione decentrata di Ente l'individuazione dell'importo massimo dell'incentivo attribuibile ad ogni singolo dipendente e la definizione delle modalità di riparto delle somme che riconfluiscono al fondo, non fosse in linea con il dettato della norma di riferimento.

In particolare, il Collegio ha eccepito che la disposizione legislativa di cui trattasi "non prevede alcun limite per l'attività di progettazione da assegnare a ciascun dipendente né per i relativi compensi da corrispondere" e che "eliminata la possibilità di stabilire un limite massimo per la corresponsione degli incentivi, non possono determinarsi somme residue che riconfluiscono al fondo per essere ulteriormente ripartite".

Al riguardo, l'Amministrazione, tenuto conto della rilevanza dell'attività di progettazione svolta dal competente personale dell'Istituto sia sotto il profilo del numero dei progetti sia sotto l'aspetto dell'entità degli importi posti a base di gara delle opere e dei



1

lavori, ritiene che la previsione di un importo massimo direttamente attribuibile ad un dipendente per la partecipazione ad un singolo progetto risponda alle esigenze primarie di equità e trasparenza a cui deve essere improntata la propria azione, anche al fine di evitare situazioni di sperequazione del personale sotto il profilo dell'erogazione del trattamento economico.

A ciò aggiungasi che la mancanza di un limite come sopra delineato comporterebbe, inevitabilmente, rilevanti difficoltà gestionali ed organizzative nel settore del personale interessato.

Pertanto, l'Amministrazione indica in euro 20.000 l'importo massimo attribuibile ad un dipendente per la partecipazione ad un singolo progetto e che la somma eventualmente eccedente la predetta cifra sia esclusivamente ripartita tra tutti i componenti del gruppo di progetto, compreso lo stesso dipendente.

Secondo la medesima logica, l'Amministrazione ha previsto la destinazione a tutti i componenti del gruppo di progetto la somma non erogata in caso di mancata attività da parte di uno o più elementi del gruppo stesso.

In merito, le OO.SS., dopo una approfondita analisi dell'argomento in sede di confronto con l'Amministrazione, ritengono di confermare la validità dell'accordo siglato il 3 novembre 2005.

Tuttavia, avuto riguardo a quanto rappresentato dall'Amministrazione, le OO.SS. condividono la logica di prevedere un tetto massimo individuale.

L'Amministrazione, quindi, sottopone al CdA il Regolamento in questione, con le modifiche sopra descritte ed anche con gli



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '2' below it, a signature that appears to be 'Fugner', a circular scribble, and several other initials and signatures on the right side.

aggiornamenti introdotti dall'intervenuto Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006, rappresentando, al contempo, la posizione delle OO.SS.

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**CGIL** *Rosario M. ...*

**CISL** *[Signature]*

**UIL** *fugusio delle ...*

**CSA di CISAL/FIALP** *v. note e verbali*

**RdB** *vedi note e verbali*

**CIDA/ASDAPI** *[Signature]*

**ANMI** *[Signature]*

**LA DELEGAZIONE**  
*[Signature]*

*[Signature]*

**FONDO EX ART. 18 LEGGE 11-2-1994, N. 109 (LEGGE MERLONI)**

**NOTA A VERBALE**

Con riferimento alla disciplina relativa al Regolamento per la ripartizione del Fondo previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge 11/2/1994, n. 109 (cosiddetta Legge Merloni), la scrivente Organizzazione non condivide la proposta di modifica al precedente Accordo e, pertanto, non sottoscrive la presente Intesa.

L'eliminazione del "Fondo comune" e della contrattazione di Ente per la individuazione dell'importo massimo attribuibile a ciascun dipendente, che costituivano gli elementi qualificanti della precedente intesa, è assolutamente inaccettabile poiché non tiene conto del particolare assetto organizzativo della Consulenza Tecnica per l'Edilizia.

Roma, 28 giugno 2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Pasquale Fiore)**





**RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE**  
ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE (C.U.B)

**NOTA A VERBALE**

**Nel confermare quanto previsto dall'accordo del 3 novembre 2005 rispetto alle modalità di ripartizione del "fondo Merloni", la scrivente non sottoscrive il presente accordo ed allega il documento sottoscritto dai lavoratori in data 14 giugno 2007.**

Roma, 28 giugno 2007

RdB-CUB INAIL  
Coordin. Naz. P.I.  
Daniela Mencarelli

---

**Coordinamento Nazionale RdB INAIL**

P.le Pastore, 6 00144 Roma - Tel 06/54873570-3571 - Fax 06/5923202  
E-MAIL: [rdbinail.it](mailto:rdbinail.it) SITO: [www.rdbinail.it](http://www.rdbinail.it)

Al Direttore Generale  
Dott. Piero Giorgini

Al Direttore Centrale Risorse Umane  
Dott. Alberto Cicinelli

Al Presidente Delegazione Trattante  
Dott. Pier Paolo Celeste

P.C. Alle OO.SS.  
CGIL  
CISL  
UIL  
CISAL  
RdB

**Oggetto:** Vertenza Art. 18, Legge 109/94 (Fondo Merloni).

I sottoscritti professionisti e funzionari tecnici della CTE nel sollecitare quanto richiesto con nota del 29/01/07, che si allega, espongono le seguenti argomentazioni.

La ripartizione del Fondo Merloni dal 1996 al 2003 è stata effettuata a livello nazionale attribuendo a ciascun destinatario un peso parametrico riferito alla qualifica ed al profilo di appartenenza. Destinatari dell'emolumento sono stati tutti i dipendenti della CTE e delle CTER compresi gli amministrativi. Tale modalità di ripartizione è stata effettuata sulla base del precedente regolamento ritenuto poi non legittimo dal Collegio dei Sindaci anche perché non deliberato dal CdA.

Alla luce dei fatti quella ripartizione è risultata essere la migliore possibile. A maggior ragione appare così oggi che le attività della CTE e delle CTER sono proiettate verso la prevenzione e la sicurezza. Privilegiare un'attività piuttosto che un'altra e quindi differenziare notevolmente i salari, ci sembra davvero aberrante.

E' vero che il dettato di legge indica quali destinatari determinati soggetti ma è anche vero che il tutto è demandato ad un regolamento che ciascuna amministrazione si dà, proprio per far sì che possa adattarlo alle proprie esigenze.


Il legislatore certamente non aveva in mente una struttura tecnica per l'edilizia come quella dell'INAIL mentre elaborava l'articolo 18 della Legge in oggetto. La stessa prevede un incentivo per promuovere la progettazione all'interno delle diverse amministrazioni cercando di limitare il ricorso a professionisti esterni e non di certo per far arricchire solo qualcuno ai danni di tutti gli altri. All'Istituto si lavora e quindi si fanno anche opere di progettazione da sempre, indipendentemente dall'incentivo previsto dalla Merloni, che nasce solo nel 1994.


Detto ciò, il nuovo regolamento che la Delegazione Trattante intende sottoporre all'attenzione del CdA appare non solo poco rispondente alla realtà ma soprattutto risulta essere un atto unilaterale dell'Amministrazione dal momento che non è il risultato della contrattazione prevista dalla Legge (infatti ci risulta che nessuna organizzazione sindacale lo condivide).



In questi anni abbiamo sempre ritenuto che la paternità dei progetti tecnico-edili elaborati all'INAIL sia da attribuire alla CTE nel suo complesso, quindi la stessa è destinataria del fondo, di conseguenza lo sono tutti i suoi dipendenti.

In un momento così particolare per la Struttura e per l'Istituto appare ai nostri occhi davvero diabolico il fatto che l'Amministrazione, anche se "costretta" dal Collegio dei Sindaci, intenda perseverare nell'emanazione di atti che alimentano divisioni e non tengono in alcun conto la volontà dei lavoratori.

Roma, 14 giugno 2007

  
.....

  
.....

  
.....  
  
.....

Seafiler Sabotee

Grandpa  
Pelle Zome Dunder

Spelti  
Cecilia Finico

Primo Floran  
Anna

Granado D'Amico  
Drea Giovanni

Ado G  
Antonio Amabile

Uliouds Restano  
Franco

Alfio Quarta  
Claudio D'Amico

Gianni  
Pietro

Autonella d'Arc  
Nico Lorenza

Ueno Polucci  
Gian

Gianni  
Giovanni  
Pelle

Massimo Zambon  
Nicola Manni

Gianni  
Grazi Scherer

Bleccati  
Robb Alino

Petria Rubin  
Giovanni Landi

Alfio  
Eduardo

Luigi  
Antonio

Giuseppe  
Nico


Claudio Brunetti  
Antonio

Antonio  
Giovanni

Stefano  
Piero

Roberto  
Luigi

Antonio  
Michele



Spett.le INAIL
Direzione Centrale Risorse Umane
P.le Giulio Pastore, 6
00144 Roma

I sottoscritti, professionisti e funzionari tecnici in servizio presso la CTE della DG e le CTER delle DR, con la presente avanzano formale richiesta di erogazione delle somme loro dovute ai sensi dell'art.18 della L.109/94 e s.m.i., maturate per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, chiedono inoltre di conoscere il nominativo del Responsabile del procedimento in oggetto.

Con riserva di richiesta degli interessi dovuti al momento del soddisfo.

FIRME

Handwritten signatures on the left side of the document, including names like Roberto Francesco Puleo, Giuseppe Squelci, and others.

Handwritten signatures on the right side of the document, including names like Andrea, Roberto, and others.